I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1516/71 DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 1971
che istituisce un regime di aiuto per i semi di cotone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 (3), precisa le misure che disciplinano gli scambi dei semi di cotone senza però prevedere misure di sostegno all'interno della Comunità ; che la produzione dei semi di cotone ha un'importanza particolare nell'economia agricola di alcune regioni della Comunità ; che detta produzione costituisce una parte notevole del reddito degli agricoltori di tali regioni ; che è pertanto opportuno instaurare un regime comunitario di aiuto tale da contribuire ad assicurare un equo reddito ai produttori interessati ;

considerando che a tal fine è necessario che detto aiuto comunitario sia concesso in sostituzione di qualsiasi regime nazionale di aiuto ; che, per semplificare l'applicazione di tale regime, è opportuno prevedere per detto aiuto un sistema di fissazione forfettaria per ettaro ;

considerando che occorre prevedere la responsabilità finanziaria della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri in conseguenza degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento, conformemente alle disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A partire dalla campagna di commercializzazione 1971/1972 è istituito un aiuto per il seme di cotone, della voce ex 12.01 della tariffa doganale comune, prodotto nella Comunità.

Tale aiuto, di ammontare uniforme per tutta la Comunità, viene fissato ogni anno anteriormente al 1° agosto per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo.

Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 1971/1972, l'ammontare dell'aiuto è fissato anteriormente al 15 ottobre 1971.

2. L'ammontare dell'aiuto è fissato per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la semina e il raccolto, in modo da contribuire ad assicurare un reddito equo al produttore, tenuto conto della situazione del mercato e della sua prevedibile evoluzione.

3. L'ammontare dell'aiuto è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali per l'applicazione del presente articolo.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 2

La campagna di commercializzazione per il seme di cotone inizia il 1° agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo.

(1) GU n. C 66 del 1°. 7. 1971, pag. 33.
(2) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(3) GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Tali dati sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE. Le modalità di comunicazione e di diffusione di tali dati sono stabilite secondo la stessa procedura.

Articolo 4

Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al regime di aiuto di cui all'articolo 1 a decorrere dal 1° agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PEDINI